

STATUTO

della Fondazione di partecipazione e di utilità sociale

«nach uns.dopo di noi»



PREAMBOLO

Ai sensi e per gli effetti di legge, in particolare delle disposizioni della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, la Fondazione «nach uns.dopo di noi» è un'organizzazione orientata al bene collettivo della popolazione della Provincia di Bolzano che persegue in modo autodeterminato, autonomo e responsabile i propri scopi istituzionali, focalizzando la propria attività promozionale sulle persone nel proprio ambito territoriale.

La Fondazione svolge la sua attività nell'interesse comune della popolazione altoatesina. Particolare attenzione viene data alle persone con varie disabilità e ai loro familiari. La Fondazione offre alle famiglie interessate consulenza e supporto nella pianificazione, realizzazione, accompagnamento e gestione di progetti individuali di alloggio e cura in modo da indirizzare le persone disabili verso un futuro stabile e sicuro, che permetta loro di condurre una vita possibilmente autonoma anche dopo il decesso dei genitori o delle altre persone di riferimento.

Inoltre, la Fondazione offre consulenza e supporto anche ai genitori e alle persone di riferimento delle persone disabili nel e dal momento in cui essi stessi perdono la loro autosufficienza e desiderano restare il più a lungo possibile nella propria abitazione.

TITOLO PRIMO

Art. 1 (Istituzione, denominazione e durata)

È istituita la Fondazione «nach uns.dopo di noi» (di seguito denominata "Fondazione").

Essa aspira all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Ad iscrizione avvenuta, la Fondazione sarà un Ente del Terzo Settore (ETS) ed assumerà la denominazione «Fondazione nach uns.dopo di noi - ETS».

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Autonomia e norme applicabili)

Nel rispetto della legge, in particolare delle disposizioni della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, la Fondazione è una persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione rispetta i principi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) ed è organizzata secondo il modello di una fondazione di partecipazione e di utilità sociale.

Inoltre, essa osserva tutte le disposizioni di legge vigenti e, laddove applicabili, le disposizioni del codice civile.

Art. 3 (Sede)

La Fondazione ha sede legale a Bolzano.

Art. 4 (Scopo)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, in particolare con la fornitura di prestazioni e servizi di natura sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Quale ente del Terzo Settore la Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine esercita l'attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e cioè: (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, ed alla Legge n. 112 del 22 giugno 2016, e successive modificazioni.

In qualità di erogatrice di servizi la Fondazione si occupa prevalentemente del benessere e della rappresentanza degli interessi (in breve le "esigenze") di persone (di seguito denominate "persone accompagnate") che, in particolare ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e di ogni altra disposizione in materia, tra cui anche la Legge n. 112 del 22 giugno 2016, abbiano una disabilità fisica, psichica o sensoriale permanente o temporanea, stabile o progressiva. L'obiettivo è offrire alle persone accompagnate, attraverso la pianificazione, la realizzazione, l'accompagnamento e la gestione di progetti individuali di alloggio e cura, una vita possibilmente autodeterminata, anche e in particolare dopo il decesso dei genitori.

la Fondazione rende servizi di consulenza, di ricerca e di supporto a favore dei genitori e delle persone di riferimento delle persone disabili che, nonostante essendo loro stessi bisognosi di cura, desiderano restare il più a lungo possibile nella propria abitazione ed essere ivi curati ed accompagnati. In tal caso anche i genitori e le persone di riferimento delle persone disabili sono considerate persone accompagnate.

Ogni esigenza delle persone accompagnate è rilevata e verificata individualmente, per essere poi attuata sulla base di accordi contrattuali con le persone accompagnate e/o i loro legittimi rappresentanti nei limiti dei mezzi patrimoniali e finanziari che sono a tale scopo a disposizione della Fondazione.

Art. 5 (Attività della Fondazione)

L'attività della Fondazione è finalizzata esclusivamente al conseguimento dello scopo indicato all'art. 4. La Fondazione può esercitare la sua attività direttamente o mediante erogatori di servizi o imprese funzionali allo scopo della Fondazione (di seguito denominate "imprese strumentali") che operano esclusivamente per il conseguimento diretto degli obiettivi statutari. La Fondazione può eventualmente detenere partecipazioni in tali imprese.

In ogni caso la Fondazione opera nei modi che le sono consentiti in ragione della sua natura di persona giuridica di diritto privato che persegue fini di utilità sociale e che è dotata di autonomia gestionale.

La Fondazione può raccordare e promuovere la propria attività insieme con quella di altri enti aventi finalità simili. La Fondazione può altresì aderire a organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione. La Fondazione presta attenzione affinché la collaborazione con altri enti e organizzazioni non comporti

attività che eccedano il limite posto dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 di mera attività secondaria o strumentale.

La Fondazione concentra la sua attività principalmente sul territorio della Provincia di Bolzano. Qualora il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, l’attività della Fondazione può, sempre nel rispetto delle indicazioni specifiche del consiglio di fondazione, essere estesa in caso motivato anche ad altri territori, purché nel rispetto delle norme di legge dinanzi citate.

Le informazioni relative all’attività della Fondazione devono essere agevolmente accessibili e pubblicate con linguaggio facilmente comprensibile.

Art. 6 (Regolamenti interni)

Le procedure da seguire per la realizzazione degli scopi statutari e per la gestione e l’organizzazione della Fondazione possono essere stabilite con regolamenti interni che sono approvati dal consiglio di fondazione su proposta del consiglio di amministrazione.

Tali regolamenti devono, tra l’altro, disciplinare in particolare le procedure da seguire per la formalizzazione di impegni contrattuali nei confronti delle persone accompagnate, in modo tale da assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle decisioni prese, la valutazione dei rischi nonché la migliore tutela possibile degli interessi previsti dallo statuto.

Art. 7 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguitamento degli scopi statutari. È utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività prevista dallo statuto e per la realizzazione degli obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale fissati dallo statuto.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale di fondazione, dal fondo di dotazione conferito in occasione o a seguito della costituzione della Fondazione, dalle riserve obbligatorie e volontarie nonché dagli avanzi di gestione, ed è incrementato attraverso:

- a) accantonamenti alla riserva di legge secondo le direttive di bilancio;
- b) atti di liberalità di ogni genere che siano espressamente destinati all’aumento progressivo del patrimonio, tra cui anche donazioni o successioni in generale, nonché devoluzioni con destinazione particolare di cui all’art. 32 del codice civile;
- d) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal consiglio di fondazione al fine di soddisfare meglio le esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione.

La Fondazione non può distribuire o assegnare ai membri dei propri organi o ai fondatori e dipendenti parti del patrimonio o dei ricavi o qualsiasi altra forma di introito, fatta eccezione per le indennità di cui all’art. 32 e fatte salve le disposizioni dell’art. 8 del presente statuto.

Nell’amministrazione del patrimonio la Fondazione si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservare il valore del patrimonio e ottenere un’adeguata redditività. Il giudizio sulle scelte gestionali deve comunque essere dato nel contesto e alla luce delle informazioni disponibili al momento delle scelte medesime, e non sulla base di valutazioni effettuate *a posteriori*.

Le procedure per l'amministrazione del patrimonio possono essere disciplinate da un apposito regolamento.

Per la gestione patrimoniale la Fondazione può avvalersi anche di gestori abilitati. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati esclusivamente a tutelare gli interessi della Fondazione. Al fine di evitare conflitti d'interesse, il consiglio di fondazione può nominare un comitato tecnico indipendente, composto anche da membri degli organi della Fondazione nonché da esperti indipendenti terzi. È compito del comitato selezionare l'intermediario finanziario per la gestione patrimoniale sulla base dei criteri precedentemente stabiliti dal consiglio di fondazione.

Art. 8 (Destinazione dei ricavi e degli utili)

La Fondazione impiega i propri ricavi come segue:

- a) per spese di gestione e di altra natura, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) per imposte e altri debiti tributari.

La Fondazione impiega i propri utili annuali come segue:

- a) per gli accantonamenti obbligatori ai sensi di legge o secondo le indicazioni del consiglio di fondazione;
- b) per altri scopi previsti dallo statuto, reinvestimento degli utili, accantonamenti o riserve facoltativi, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge o delle indicazioni del consiglio di fondazione.

TITOLO SECONDO

Art. 9 (Membri dell'assemblea)

L'assemblea è composta da un numero indeterminato di membri (di seguito denominati "membri").

I membri non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Fondazione. Fanno eccezione i vantaggi economici indiretti che possono crearsi a favore delle persone accompagnate o dei loro parenti in virtù del fatto che la Fondazione, in base ad accordi contrattuali per la realizzazione e la gestione di progetti di alloggio, si assuma certi costi di gestione.

Art. 10 (Elezioni dei membri)

La qualità di membro si acquisisce a seguito di elezione da parte dell'assemblea, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto. Le modalità di elezione sono disciplinate da un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 6.

Art. 11 (Requisiti dei membri)

I membri della Fondazione devono essere eletti tra coloro, incluse le persone accompagnate ed i loro parenti, che possono contribuire attivamente alla realizzazione degli interessi e degli obiettivi della Fondazione e che sono di integrità e reputazione impeccabile.

Art. 12 (Durata della carica di membro)

I membri restano in carica a tempo indeterminato.

Art. 13 (Incompatibilità)

Non possono essere eletti o designati a membri:

- a) coloro nei cui confronti, anche in qualità di rappresentanti legali di enti, siano in corso procedure esecutive per inadempimento delle proprie obbligazioni verso la Fondazione, nonché coloro i quali abbiano in corso una vertenza con la Fondazione o abbiano causato alla stessa danni o perdite;
- b) i dipendenti della Fondazione o delle società controllate per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14 del presente statuto;
- c) chi vive in unione civile o in una convivenza di fatto con un membro oppure ne è parente o affine entro il primo, secondo o terzo grado.

Art. 14 (Decadenza)

Decadono dalla qualità di membro:

1. i membri che non contribuiscono attivamente alla realizzazione degli interessi e degli obiettivi della Fondazione;
2. i membri che riportano una condanna per azioni lesive dell'onore o che vengono a trovarsi in situazioni incompatibili con l'interesse o la reputazione della Fondazione;
3. i membri che cadono in una delle condizioni previste dalle lett. a) e b) dell'art. 13;
4. entrambi i membri che cadono nella condizione indicata alla lett. c) dell'art. 13;
5. i membri assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni dell'assemblea ordinaria o che non delegano nessuno alle stesse.

La decisione se sussista o meno una condizione di cui al punto 1. spetta all'assemblea, che, su richiesta di almeno 20 membri, può con delibera presa a maggioranza revocare la qualità di membro.

La qualità di membro decade, infine, per recesso, con effetto dalla data di ricezione da parte della Fondazione della relativa comunicazione.

TITOLO TERZO

Art. 15 (Organi)

Nella composizione degli organi della Fondazione vanno rispettati la parità di genere e l'equilibrio generazionale. Tutti gli organi, le cariche e le funzioni descritti nel presente statuto si intendono a formulazione neutra e includono tutti i generi.

Sono organi della Fondazione:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di fondazione;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il Presidente;

e) il collegio sindacale.

Tutte le riunioni degli organi della Fondazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone aventi diritto a partecipare e tutti i partecipanti possano esprimersi in tempo reale in merito a ogni questione e prendere visione, ricevere e trasmettere documenti. In tal caso la riunione ha sede nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente e il segretario.

Capo primo

Assemblea

Art. 16 (Attribuzioni)

L'assemblea cura esclusivamente gli interessi della Fondazione, fatte salve le competenze del consiglio di fondazione.

In tal senso l'assemblea può contribuire attivamente all'attività della Fondazione e al suo indirizzo con proposte e richieste da sottoporre agli organi della Fondazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto, l'assemblea elegge i membri nonché, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 e dall'art. 38 del presente statuto, designa tanti membri del consiglio di fondazione che rappresentino la metà dei membri di tale organo.

Ogni membro ha diritto a un voto.

Art. 17 (Sospensione del diritto di voto)

Il diritto di voto all'assemblea di quei membri che vengono designati al consiglio di fondazione, al consiglio di amministrazione o a direttore è sospeso in caso di accettazione della nomina da parte dell'assemblea.

La sospensione non comporta la sostituzione dei membri interessati mediante elezione di nuovi membri.

Art. 18 (Rappresentanza)

I membri possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altri membri mediante apposita delega scritta.

Le deleghe non possono essere conferite a membri del consiglio di fondazione, del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, e nemmeno a dipendenti della Fondazione.

La delega vale per una sola riunione e nessun membro può riceverne più di una.

Art. 19 (Convocazione)

L'assemblea ordinaria viene convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, e comunque entro 180 giorni dalla chiusura di ogni esercizio.

Inoltre, l'assemblea deve essere convocata su richiesta scritta rivolta al consiglio di amministrazione da parte di almeno 20 membri, con indicazione dei temi di competenza dell'assemblea che questi intendono trattare.

Art. 20 (Modalità di convocazione)

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai membri della stessa, nonché ai membri del consiglio di fondazione, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale tramite mezzo di comunicazione anche in forma digitale, ma comunque con consegna certa almeno 15 giorni prima della data della riunione e deve riportare la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.

Con il medesimo avviso è fissata la seconda convocazione che, però, non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

I membri possono a loro volta proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, purché rientrino nella sfera di competenza dell'assemblea e ne facciano richiesta almeno 20 membri prima della delibera di convocazione da parte del consiglio di amministrazione. Se intervenuta dopo tale termine, la proposta ha valore per la convocazione dell'assemblea successiva.

Art. 21 (Regolare costituzione)

L'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata la metà dei membri, e in seconda convocazione qualora sia presente o rappresentato almeno un quarto dei membri. Nel computo non sono considerati i membri temporaneamente sospesi.

Art. 22 (Deliberazioni)

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Il numero dei membri presenti è comunicato dal Presidente in apertura dell'assemblea.

Le votazioni avvengono di norma a voto palese.

Le votazioni relative a elezioni e, comunque, quelle che riguardano persone sono a scrutinio segreto, salvo quelle aventi a oggetto la nomina degli scrutatori.

Qualora il numero di voti favorevoli non superi la metà dei presenti, la proposta si ritiene rigettata, fatte salve le disposizioni del comma successivo.

Nelle votazioni per la nomina dei nuovi membri risultano eletti il candidato o i candidati che, indipendentemente dalla maggioranza prevista dal primo comma del presente articolo, abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli non inferiore a un quinto dei membri in carica, senza computo dei membri temporaneamente sospesi.

Qualora più candidati concorrenti abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli superiore al predetto quorum, risulta eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a un ulteriore ballottaggio.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono messe a verbale. L'assemblea può nominare, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori ha pieno valore probatorio nei confronti dei membri, anche se non intervenuti o dissidenti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei membri.

Art. 23 (Presidenza)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, presiede il membro anagraficamente più anziano fra i presenti. Il Presidente e il Vicepresidente presiedono senza diritto di voto.

Art. 24 (Segretario)

Il segretario è nominato dall'assemblea su proposta del Presidente.

Capo secondo

Disposizioni generali relative a consiglio di fondazione, consiglio di amministrazione, Presidente e collegio sindacale

Art. 25 (Principi di nomina e ambito di applicazione)

Per la nomina dei membri dei suoi organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità. In tal modo si garantisce l'assegnazione delle cariche a persone in grado di collaborare in modo efficiente nell'ambito di attività della Fondazione. Oltre a quanto già precisato nello statuto, le modalità e le procedure di nomina possono essere disciplinate in appositi regolamenti.

Le disposizioni contenute in questo capo non sono applicate ai membri dell'assemblea.

Art. 26 (Requisiti generali di onorabilità e di professionalità)

I membri degli organi devono provenire da Paesi appartenenti all'Unione Europea, godere nel Paese d'origine di tutti i diritti civili ed essere di fama ineccepibile e di indiscussa probità.

I membri degli organi della Fondazione, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, devono essere scelti tra persone dotate di professionalità, competenza e buona reputazione ed essere in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali. Con riferimento alla nomina e alla revoca dei membri degli organi di amministrazione e di controllo, il consiglio di fondazione assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e il corretto funzionamento della Fondazione.

I membri del consiglio di fondazione nonché degli organi di amministrazione e controllo agiscono in piena autonomia nell'esclusivo interesse della Fondazione, e in nessun caso come rappresentanti degli enti da cui sono stati designati, verso i quali non hanno alcun obbligo. I membri dei vari organi sono tenuti al rispetto dei principi di riservatezza e buona fede.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'arti. 2382 del codice civile;
- b) sono colpiti da misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a pene detentive per qualsivoglia delitto non colposo.

Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da persone alle quali sia stata applicata su richiesta delle parti una pena prevista dal comma 4, lett. c), del presente articolo, fatta salva l'estinzione del reato.

I membri di ciascun organo devono portare a conoscenza del rispettivo organo di appartenenza, e il direttore al consiglio di amministrazione, tutte le situazioni che li riguardano e che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e la reputazione della Fondazione.

Il consiglio di fondazione definisce le modalità e la documentazione necessaria in base alla quale l'organo competente provvederà alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 27 (Cause generali di incompatibilità)

Non possono ricoprire la carica di membro degli organi della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- b) coloro che sono legati a un membro del consiglio di fondazione in matrimonio, unione civile o convivenza di fatto, sono parenti o affini entro il secondo grado dello stesso, e coloro che sono uniti con un membro del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o con il direttore della Fondazione in matrimonio, unione civile o convivenza di fatto o parenti o affini entro il terzo grado dello stesso;
- c) i dipendenti in servizio presso la Fondazione, nonché coloro che sono legati al dipendente in matrimonio, unione civile o convivenza di fatto o sono parenti o affini di primo o secondo grado dello stesso;
- d) i membri di consigli di amministrazione, vigilanza e controllo degli enti designanti e i dipendenti a tempo determinato e indeterminato degli stessi;
- e) i membri del parlamento nazionale o europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il Presidente della Provincia, i sindaci di comuni, il Presidente e i membri dei consigli di quartiere, il Presidente e i membri del consiglio di amministrazione dei gruppi di enti locali e delle comunità comprensoriali, il Presidente e i membri dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il Presidente e i membri degli organi delle comunità montane;
- f) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano in corso vertenze con la stessa.

In riferimento alla lett. e) l'incompatibilità sussiste anche per le persone che nel semestre antecedente la loro nomina si sono candidate per tali cariche o che nel biennio antecedente la loro nomina hanno svolto le suddette funzioni. Sempre in riferimento alla lett. e) la Fondazione stabilisce in un regolamento apposite regole per garantire – anche attraverso la sottoscrizione di un codice etico – che trascorra un lasso di tempo adeguato tra la

candidatura a cariche politiche (cariche elettorali) e la cessazione dalla carica nella Fondazione.

Sono tra loro incompatibili la qualità di membro del consiglio di fondazione, di membro del consiglio di amministrazione e di membro del collegio sindacale. Il membro di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al direttore della Fondazione.

Art. 28 (Cause generali di conflitto di interessi)

Qualora un membro di un organo della Fondazione si ritrovi in una situazione che non rientra espressamente tra le cause di incompatibilità, ma dalla quale nasce comunque un conflitto di interessi con la Fondazione, deve informarne immediatamente l'organo di cui fa parte o l'organo di riferimento stabilito dallo statuto, e non può partecipare alle deliberazioni che abbiano per oggetto la causa del conflitto di interessi.

Qualora la situazione di conflitto non fosse solo temporanea, l'organo di appartenenza, o il consiglio di amministrazione per il direttore, si pronuncia come in presenza di cause di incompatibilità o sospensione.

Art. 29 (Cause generali di sospensione dalle funzioni)

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di membro di un organo della Fondazione:

- a) la condanna con sentenza passata in giudicato per un reato di cui al precedente art. 26, comma 4, lett. c);
- b) l'applicazione di una pena ai sensi del precedente art. 26, comma 5, su richiesta delle parti, anche sulla base di sentenza non passata in giudicato;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure di cui all'art. 67, comma 3, del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

Il membro di un organo della Fondazione può richiedere per un periodo determinato la sospensione dalle proprie funzioni per motivi di carattere personale o professionale. Il consiglio di fondazione delibera in piena autonomia e discrezionalità se accettare o meno tale richiesta.

Al fine del computo dei quorum costitutivi dei rispettivi organi non è tenuto conto dei membri temporaneamente sospesi dalla carica.

Art. 30 (Cause generali di decadenza dall'incarico)

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, coloro che in qualsiasi momento perdono i requisiti previsti dallo statuto o che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 27 del presente statuto, decadono dalla carica di membro di un organo della Fondazione mediante dichiarazione dell'organo di appartenenza o, nel caso del direttore, del consiglio di amministrazione.

I membri degli organi della Fondazione che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo decadono dalla carica con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Art. 31 (Verifica requisiti, incompatibilità, sospensione e decadenza dall'incarico)

Ciascun organo verifica per i propri membri la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione o decadenza e assume entro 30 giorni dalla conoscenza dell'evento i relativi provvedimenti. Per il direttore il predetto accertamento è operato dal consiglio di amministrazione.

I membri degli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il membro è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica mediante dichiarazione dell'organo di appartenenza.

Art. 32 (Indennità)

I membri del consiglio di fondazione ricevono solo il rimborso, anche forfettario, delle spese sostenute per l'esercizio della loro carica.

I membri del consiglio di fondazione e i membri effettivi del collegio sindacale ricevono, oltre al rimborso, anche forfettario, delle spese sostenute per l'esercizio della loro carica, un'indennità annua e un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni del rispettivo organo. L'entità delle indennità annue e dei gettoni di presenza nonché le modalità di erogazione sono determinate dal consiglio di fondazione, previo parere favorevole del collegio sindacale per quanto concerne le indennità erogate ai membri del consiglio di amministrazione.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza nella medesima giornata.

I predetti gettoni di presenza e indennità annue sono stabiliti nel rispetto della natura istituzionale della Fondazione e della mancanza di scopi di lucro; sono pertanto rapportati agli utili della Fondazione.

Art. 33 (Durata della carica)

I membri del consiglio di fondazione, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché il Presidente restano in carica per cinque anni a partire dalla data del loro insediamento.

I membri del consiglio di fondazione, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché il Presidente della Fondazione, possono esercitare non più di tre mandati consecutivi nella Fondazione, indipendentemente dall'organo interessato. I tre mandati non sono considerati consecutivi qualora il nuovo mandato venga assunto trascorsi almeno tre anni dal recesso dalla precedente carica. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie. Sono esclusi i recessi per cambio in un altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi per più di una volta dal computo dei mandati complessivi.

I membri degli organi decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale erano stati eletti.

I membri subentrati o successivamente nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto del loro subentro o della loro nomina.

Alla scadenza del loro mandato i membri restano in carica fino alla costituzione e all'insediamento del nuovo organo.

Capo terzo

Consiglio di fondazione

Art. 34 (Competenze del consiglio di fondazione)

Spetta esclusivamente al consiglio di fondazione, su proposta del consiglio di amministrazione, stabilire i programmi delle attività, le priorità e gli obiettivi della Fondazione.

Oltre alle competenze generali previste dallo statuto, sono di esclusiva competenza del consiglio di fondazione tutte le decisioni che hanno per oggetto:

- a) la definizione, su proposta e sentito il parere del consiglio di amministrazione, di programmi di attività pluriennali, nonché la definizione di base degli obiettivi, delle linee di operatività e delle priorità degli interventi della Fondazione;
- b) la modifica dello statuto;
- c) la definizione delle attività secondarie e ausiliarie di cui all'art. 5, comma 4, nonché della copertura territoriale dell'attività ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente statuto, sempre su proposta del consiglio di amministrazione;
- d) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di cui all'art. 6 del presente statuto, su proposta del consiglio di amministrazione;
- e) la nomina e la revoca dei membri del consiglio di amministrazione, la determinazione delle rispettive indennità e dei rimborsi spese nonché delle modalità di erogazione;
- f) la nomina e la revoca dei membri del collegio sindacale, la determinazione delle rispettive indennità e dei rimborsi spese nonché delle modalità di erogazione;
- g) le azioni di responsabilità contro i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- i) l'approvazione del documento programmatico annuale;
- j) la definizione delle linee generali di gestione patrimoniale e politica degli investimenti;
- k) l'istituzione, la trasformazione, la fusione e la cessazione di imprese strumentali;
- l) la verifica della permanenza dei requisiti dei propri membri e l'insorgere di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro 30 giorni dei conseguenti provvedimenti;
- m) la definizione delle procedure di nomina mediante regolamento;
- n) la deliberazione in ordine alla liquidazione, trasformazione, fusione ed unione di cui all'art. 52.

Art. 35 (Composizione)

Il consiglio di fondazione è composto da 20 membri così designati in osservanza dell'art. 38:

- 10 dall'assemblea;
- 10 dai seguenti enti o organizzazioni:
 - 1 dalla Fondazione Cassa di Risparmio;
 - 1 dalla Südtiroler Vinzenzgemeinschaft;
 - 1 dall'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno APS;
 - 1 dalla Lebenshilfe Südtirol;
 - 2 dalla Federazione per il Sociale e la Sanità ETS, che effettua la scelta tra le proprie organizzazioni aderenti;
 - 1 dalla A.I.A.S. - Associazione Italiana Assistenza Spastici - Sezione di Bolzano;
 - 1 dalla Associazione Genitori Bambini audiolesi (EHK);
 - 1 da AEB - Genitori attivi per l'inclusione delle persone con disabilità APS;
 - 1 dalla Associazione Ariadne - per la salute psichica, bene di tutti APS.

Qualora uno o più dei 10 membri del consiglio di fondazione designati dall'assemblea vengano nominati membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, ad essi subentrano automaticamente nel consiglio di fondazione i membri primi non eletti, in ordine decrescente di voti, purché in possesso dei requisiti necessari.

In assenza o insufficienza numerica di membri aventi diritto o in mancanza dei requisiti necessari, i membri del consiglio di fondazione in carica provvedono alla nomina dei membri mancanti con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I membri del consiglio di fondazione così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. I membri così nominati dal consiglio di fondazione sono scelti tra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e sulla base di criteri di scelta idonei. Lo scopo è garantire la nomina di persone con esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. In ogni caso, le nomine per cooptazione non possono superare il 15% del numero dei membri.

I membri del consiglio di fondazione agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza essere subordinati. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti dallo statuto.

Art. 36 (Rappresentanza territoriale e linguistica)

Nel designare i membri del consiglio di fondazione dovrebbe essere garantita, ove possibile, una rappresentanza adeguata di tutti i territori della Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 37 (Procedura di nomina)

Novanta giorni prima del termine del mandato di un organo della Fondazione – o immediatamente nei casi in cui il mandato termini prima della scadenza naturale dell'incarico

– il Presidente della Fondazione provvede a inviare una comunicazione con prova certa di ricezione alle organizzazioni ed agli enti aventi diritto alla designazione e informa l’assemblea delle nomine di competenza della stessa.

Entro 30 giorni dalla ricezione della designazione, il Presidente della Fondazione invita il designato a produrre entro 30 giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Qualora il designato non produca la documentazione entro il termine stabilito, si ripete la procedura nei confronti dell’ente o dell’organizzazione cui compete la designazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, il consiglio di fondazione nomina il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, adottando criteri oggettivi e trasparenti improntati sulla valorizzazione dei principi di professionalità e onorabilità.

Qualora gli aventi diritto alla designazione non provvedano entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, il Presidente invia una nuova richiesta fissando un termine perentorio di quindici giorni per la nomina; decorso anche tale termine, si procede alla cooptazione di cui al precedente art. 35.

Successivamente alla nomina il Presidente invita l’interessato a comunicare l’accettazione entro 10 giorni dalla nomina stessa.

Art. 38 (Requisiti di competenza tecnica)

Oltre ai requisiti previsti dall’art. 26 del presente statuto, i membri del consiglio di fondazione devono soddisfare requisiti specifici di competenza tecnica relativi agli obiettivi della Fondazione definiti nello statuto.

Art. 39 (Regolamento del consiglio di fondazione)

Il consiglio di fondazione si riunisce a cadenza almeno semestrale, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o almeno 6 membri ne facciano richiesta motivata per iscritto. La convocazione del consiglio di fondazione può essere altresì richiesta dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale.

Il consiglio di fondazione è convocato dal Presidente almeno 15 giorni prima della riunione, con una comunicazione anche in forma digitale, ma comunque con prova certa di ricezione contenente l’ordine del giorno; la comunicazione è indirizzata al domicilio di ciascun membro dell’organo di fondazione e di ogni sindaco effettivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio di fondazione è convocato dal Vicepresidente con le medesime modalità.

In caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta da inviare almeno 5 giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con prova certa di ricezione.

Le sedute del consiglio di fondazione sono valide, anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti i membri in carica dell’organo stesso, i sindaci effettivi e il Presidente che presiede.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione del consiglio di fondazione, la riunione è convocata, sentito il consiglio di amministrazione, dal Presidente del collegio sindacale.

Alle riunioni del consiglio di fondazione partecipano, senza diritto di voto, i membri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di fondazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro anagraficamente più anziano. Il Presidente o il Vicepresidente presiedono senza diritto di voto.

Il consiglio di fondazione si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei membri in carica non si tiene conto dei membri che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle loro funzioni.

I verbali delle adunanze del consiglio di fondazione sono redatti a cura del direttore e sono firmati dal Presidente.

Art. 40 (Validità delle deliberazioni)

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Se non deliberato diversamente all'unanimità dal consiglio di fondazione, le deliberazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto e in tal caso il direttore svolge le funzioni di scrutatore.

In caso di parità, nelle votazioni la proposta si intende rigettata.

Sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, arrotondato all'unità superiore, le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto e l'azione di responsabilità contro i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Capo quarto

Consiglio di amministrazione

Art. 41 (Attribuzioni e poteri del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad altri organi della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare a uno o più dei suoi membri o al direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I delegati devono fare rapporto al consiglio di amministrazione, secondo le modalità fissate dallo stesso, sullo svolgimento delle mansioni delegate.

Art. 42 (Composizione, nomina e durata, rappresentanza linguistica)

Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 8 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal consiglio di fondazione, il quale immediatamente prima della nomina determina anche il numero dei membri del consiglio di amministrazione.

Nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati tutti e tre i gruppi linguistici. Gli amministratori devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti generali di onorabilità e professionalità rispettivamente previsti dall'art. 26 e dall'art. 43 del presente statuto. Il consiglio di fondazione svolge le valutazioni e gli accertamenti opportuni al fine di verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti per la nomina a consigliere. In ogni caso, all'insediamento il consiglio di amministrazione verifica per i propri membri la sussistenza dei requisiti statutari e di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza dalla carica e assume entro 30 giorni le rispettive misure.

Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri, il Presidente convoca immediatamente il consiglio di fondazione affinché provveda alla nomina del o dei nuovi consiglieri. Il mandato del membro subentrante termina con quello del consiglio di amministrazione al quale viene designato.

Art. 43 (Requisiti di professionalità)

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto i membri del consiglio di amministrazione devono vantare esperienza specifica nel settore sociale o avere svolto adeguate funzioni amministrative o di gestione presso enti o imprese pubblici o privati o aver maturato esperienze specifiche in libere professioni socialmente, giuridicamente od economicamente rilevanti.

Art. 44 (Adunanze e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese. Inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario il Presidente o ne viene fatta richiesta scritta da almeno tre membri o dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione è convocato con l'indicazione dell'ordine del giorno dal Presidente. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito con comunicazione anche in forma digitale, ma comunque con prova certa di ricezione almeno 8 giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione con prova certa di ricezione spedita almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei membri in carica non si tiene conto dei consiglieri temporaneamente sospesi.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti; non sono conteggiati gli astenuti. Salvo diversa deliberazione unanime del consiglio di amministrazione, le deliberazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso il direttore svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle adunanze sono redatti dal direttore e sono firmati dal Presidente e dal direttore stesso.

Il consigliere assente ingiustificato per tre volte consecutive alle sedute del consiglio di amministrazione decade dalla sua carica. Il consigliere decaduto dalla sua carica per questo

motivo non può essere chiamato a far parte del consiglio di amministrazione nel quinquennio successivo.

Art. 45 (Presidenza)

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, nel caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere anagraficamente più anziano.

Art. 46 (Segretario)

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono assunte dal direttore o, in caso di sua assenza, da un membro del consiglio designato da chi lo presiede.

Capo quinto

Presidente

Art. 47 (Poteri del Presidente)

Il Presidente del consiglio di amministrazione è il rappresentante legale della Fondazione. Spetta a lui presiedere l'assemblea, convocare il consiglio di fondazione e il consiglio di amministrazione e presiedere le adunanze degli stessi.

Il Presidente:

- a) svolge attività di input e coordinamento del consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- b) assume, sentito il direttore, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al consiglio di amministrazione, ove ricorrono comprovati e seri motivi di urgenza, e ne riferisce alla seduta successiva del consiglio stesso, il quale delibera in merito alla loro ratifica;
- c) ha la facoltà, previa delega da parte del consiglio di amministrazione, di nominare esperti esterni per questioni di rilevanza strategica nonché avvocati e procuratori speciali affinché rappresentino la Fondazione in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo sono esercitate dal membro del consiglio di amministrazione anagraficamente più anziano.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a membri del consiglio di amministrazione, al direttore o a dipendenti.

(Compiti del Presidente)

In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente statuto il Presidente avvia entro 180 giorni dall'inizio della sua carica le procedure per la nomina dei membri degli organi della Fondazione. A tale fine convoca l'assemblea e invita le organizzazioni e gli enti aventi diritto a provvedere alle designazioni di loro competenza.

La procedura per la nomina dei candidati designati (raccolta e verifica dei documenti attestanti i requisiti richiesti, nomina e accettazione) ha inizio non appena sono pervenute

tutte le designazioni, e comunque non prima che sia trascorso il termine di 30 giorni concesso alle organizzazioni e agli enti designanti. In mancanza di attivazione da parte degli aventi diritto, la nomina dei membri mancanti per il consiglio di fondazione avviene esclusivamente ad opera del consiglio di amministrazione nominato con l'atto costitutivo, sentito il parere del collegio sindacale.

Una volta compiute le designazioni e l'elezione dei membri del consiglio di fondazione, il Presidente convoca immediatamente il consiglio di fondazione per la riunione costituente.

Capo sesto

Collegio sindacale

Art. 48 (Requisiti, nomina, durata e attribuzioni)

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno appartenente al gruppo di lingua tedesca e uno a quello di lingua italiana, e da due sindaci supplenti nominati dal consiglio di fondazione. Il collegio sindacale espletà le mansioni previste dal codice civile e dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 nonché la revisione dei conti disposta dalla legge, in particolare anche dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, se e nella misura in cui la revisione di conti non venga espletata da una società di revisione ai sensi dell'art. 51, comma 10, del presente statuto.

Almeno un membro del collegio sindacale deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti. Tutti i membri del collegio sindacale devono essere residenti da almeno quattro anni in Provincia di Bolzano.

La presidenza del collegio sindacale la assume il membro iscritto nel predetto albo dei revisori dei conti. Qualora più sindaci vantino tale iscrizione, è nominato Presidente il membro con la maggiore anzianità di servizio oppure, in caso di pari anzianità, il membro anagraficamente più anziano.

I sindaci devono partecipare alle riunioni del consiglio di fondazione nonché a quelle del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, se possibile con cadenza trimestrale.

Il sindaco che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'assemblea, o del collegio sindacale, o del consiglio di fondazione o del consiglio di amministrazione, decade dalla sua carica.

Al collegio sindacale spetta la verifica per i propri membri della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza dall'incarico, nonché l'assunzione entro 30 giorni delle rispettive misure.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel collegio né nominato in altro organo della Fondazione per il mandato successivo.

In caso di decadenza, sospensione ovvero cessazione della carica di un sindaco subentra il supplente anagraficamente più anziano.

Le deliberazioni del collegio sindacale sono prese a maggioranza. Il sindaco dissidente ha

diritto di fare mettere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi un verbale che è trascritto, unitamente agli accertamenti, alle proposte e ai rilievi formulati dal collegio sindacale o dai singoli sindaci, in un apposito registro tenuto dal Presidente del collegio sindacale.

Capo settimo

Direttore

Art. 49 (Requisiti e attribuzioni)

Il consiglio di amministrazione della Fondazione nomina un direttore che svolge tale funzione, ove possibile, a tempo pieno. Egli cura gli affari correnti, coordina il funzionamento degli uffici, del personale e della gestione amministrativa.

Partecipa come segretario alle riunioni del consiglio di fondazione e del consiglio di amministrazione.

Il direttore provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio di fondazione e del consiglio di amministrazione e assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione attribuisce al direttore il potere di rappresentanza necessario per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione. Il consiglio di amministrazione e il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al direttore, attribuendogli il rispettivo potere di rappresentanza.

Il direttore deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca e competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato un'adeguata esperienza nell'ambito delle libere professioni ovvero in posizioni dirigenziali presso enti o imprese pubblici o privati di appropriate dimensioni.

Al direttore si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, del presente statuto.

TITOLO QUARTO

Art. 50 (Libri e scritture contabili)

La Fondazione tiene il libro dei membri, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di fondazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Detti libri, ad esclusione di quelli del collegio sindacale, sono tenuti a cura del direttore.

La Fondazione, inoltre, tiene il libro generale degli inventari e tutti quegli altri libri e registri contabili necessari per l'espletamento della propria attività in qualità di persona giuridica di diritto privato. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le pertinenti disposizioni del codice civile.

Qualora la Fondazione gestisca direttamente imprese strumentali, per le stesse è tenuta una contabilità separata, e il relativo rendiconto è allegato al bilancio annuale.

Art. 51 (Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio di fondazione approva il documento programmatico previsionale della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio di fondazione.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione redige il bilancio annuale e la relazione sulla gestione e li sottopone all'approvazione del consiglio di fondazione.

Il bilancio annuale è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra in una sezione apposita gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e le misure attuate, indicando in modo trasparente i risultati conseguiti.

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione la Fondazione osserva le disposizioni specifiche contenute nel codice civile nonché quelle degli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

In ogni caso il bilancio è redatto in modo tale da fornire una chiara rappresentazione dei valori patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e da illustrare in modo corretto ed esauriente le varie forme di investimento del patrimonio.

Una copia del bilancio annuale deve essere e restare depositata per 10 giorni antecedenti alla riunione del consiglio di fondazione e fino alla sua approvazione presso la sede della Fondazione, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione, unitamente agli allegati, devono essere trasmessi al collegio sindacale per la relazione di sua competenza almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I membri del consiglio di fondazione possono prenderne visione.

Il bilancio può essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere pubblicati immediatamente dopo l'approvazione, ad esempio sul sito istituzionale della Fondazione.

TITOLO QUINTO

Art. 52 (Liquidazione e destinazione del patrimonio residuo)

Al fine di un conseguimento efficace delle finalità collegate agli obiettivi istituzionali la Fondazione può, con deliberazione unanime del consiglio di fondazione, sentito il parere dell'assemblea e con approvazione da parte del collegio sindacale, provvedere, oltre che alla liquidazione nei casi e nelle forme previste dalla legge, alla trasformazione, alla fusione o all'unione con un altro ente o con altri enti che persegono gli stessi obiettivi ed ai quali viene assegnato nel corso della trasformazione, fusione o unione il patrimonio restante della Fondazione.

In tutti gli altri casi il patrimonio residuo deve essere assegnato, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri enti del Terzo Settore che

perseguono scopi affini.

TITOLO SESTO

Art. 53 (Organo di controllo speciale)

Fatto salvo il controllo di legge sull'amministrazione della Fondazione ai sensi degli articoli 25 e segg. del codice civile, nei seguenti casi specifici sussiste la possibilità di rivolgersi a un organo di controllo speciale. All'organo di controllo speciale possono appellarsi almeno 4 membri del consiglio di amministrazione o almeno 7 membri del consiglio di fondazione o almeno 2 membri del collegio sindacale.

Dell'organo di controllo speciale fanno parte di diritto il Presidente del Tribunale di Bolzano, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano nonché il responsabile dell'ufficio legale della Provincia Autonoma di Bolzano. L'organo è presieduto dal Presidente del Tribunale.

La decisione dell'organo di controllo speciale in merito alla necessità della gestione commissariale e rispettivo scioglimento del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del consiglio di fondazione è vincolante per i membri di tutti gli organi.

Art. 54 (Competenze e gestione commissariale)

L'organo di controllo speciale può, sentiti i soggetti aventi diritto ad appellarsi allo stesso ai sensi dell'art. 53, disporre con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del consiglio di fondazione qualora, dopo adeguato esame, addivenga alla conclusione che vi siano gravi e ripetute irregolarità nella gestione o che siano state commesse gravi violazioni contro disposizioni di legge o statutarie che si ripercuotono sull'attività della Fondazione o mettano a rischio il patrimonio della stessa.

Con lo stesso provvedimento sono nominati due commissari che con effetto immediato assumono le mansioni degli organi della Fondazione sciolti e che fanno continuo rapporto all'organo di controllo speciale.

I commissari provvedono affinché le violazioni e le irregolarità cessino e la Fondazione venga posta di nuovo nella condizione di svolgere le proprie attività istituzionali. Qualora i commissari accertino l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi della Fondazione, propongono all'organo di controllo speciale di sciogliere la Fondazione stessa e di assegnare il patrimonio residuo, previa nomina di un liquidatore, ad altre organizzazioni o fondazioni di utilità sociale con sede in Provincia di Bolzano, garantendo che il patrimonio sia destinato a scopi analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione sciolta. La liquidazione e l'assegnazione del patrimonio residuo avvengono ai sensi delle disposizioni del libro primo, titolo secondo, capo secondo, del codice civile e in ogni caso anche in conformità con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

I commissari possono promuovere, con approvazione dell'organo di controllo speciale, azioni di responsabilità contro i membri degli organi della Fondazione sciolti.

Le indennità dei commissari e del liquidatore sono stabilite dall'organo di controllo speciale e coperte con il patrimonio della Fondazione.

In casi motivati e meno gravi l'organo di controllo speciale può anche disporre la sospensione temporanea dell'attività del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del

consiglio di fondazione e affidare a un commissario le mansioni specifiche necessarie per il ripristino a breve termine di uno stato conforme alla legge e allo statuto.

Art. 55 (Altre competenze)

Fatte salve le precedenti competenze dell'organo di controllo speciale, gli aventi diritto di cui all'art. 53 possono rivolgersi allo stesso anche per l'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti ivi previsti, qualora sorgano dubbi oggettivi in merito alla loro interpretazione e qualora gli organi della Fondazione non siano in grado di risolvere gli stessi autonomamente.

La decisione presa in merito dall'organo di controllo speciale è vincolante per tutti gli organi della Fondazione.

TITOLO SETTIMO

Art. 56 (Lingua)

Sono ritenute autentiche e vincolanti a tutti gli effetti di legge esclusivamente le disposizioni del presente statuto in lingua tedesca. La versione italiana è solo una traduzione dell'originale.

Art. 57 (Rinvio)

Per tutto ciò che non è stato trattato espressamente nel presente statuto si applicano primariamente le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e, laddove pertinenti, quelle del codice civile e in subordine tutte le altre disposizioni di legge in materia.

TITOLO OTTAVO

Entrata in vigore

Art. 58 (Entrata in vigore)

Il presente statuto entra in vigore a partire dall'autentica notarile dell'atto costitutivo e previa valutazione positiva dei requisiti per l'iscrizione nel registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato da parte dell'Ufficio Relazioni estere e volontariato della Provincia Autonoma di Bolzano.

Gez.: PLAICKNER GÜNTHER

Gez.: OBWEXER WOLFGANG

Gez.: BORTOLOTTI ROBERTO

Gez.: SCHROFFENEGGER ROLAND

Gez.: STAMPFL ANGELIKA

Gez.: RIGAMONTI ROBERTA

Gez.: HASPINGER JOSEF ANDREAS

Gez.: PIZZATO CLAUDIO

Gez.: BERGMESTER KONRAD

Gez.: MARTINA TSCHURTSCHENTHALER (Siegel)